

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **35/1976** (ECLI:IT:COST:1976:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **11/12/1975**; Decisione del **12/02/1976**

Deposito del **19/02/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8204**

Atti decisi:

N. 35

SENTENZA 12 FEBBRAIO 1976

Deposito in cancelleria: 19 febbraio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 51 del 25 febbraio 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, promosso con

ordinanza emessa il 22 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Vitagliano Gaetano e Pulvirenti Franca, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza 22 giugno 1973 (emessa nel procedimento civile vertente tra Gaetano Vitagliano e Franca Pulvirenti, avente ad oggetto pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con provvedimento di separazione legale dei coniugi), la Corte di appello di Palermo - chiamata a pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto - ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., nella parte in cui dispone che resti sospesa la prescrizione fra coniugi nell'ipotesi che gli stessi siano separati legalmente.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata contrasterebbe infatti con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione "attribuendo al coniuge separato - con l'esonero dalla cura della tutela dei propri interessi nei confronti dell'altro coniuge una posizione di ingiustificato privilegio" rispetto alla generalità degli altri cittadini.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - Il giudice a quo dubita - come in narrativa detto - della legittimità dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, per la parte in cui dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi (anche se) legalmente separati; ed ipotizza violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza, sul rilievo dell'ingiustificato privilegio che verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei rispetti della generalità degli altri cittadini, con l'esonero da ogni attività o cura e persino dalla semplice messa in mora per la tutela dei propri diritti nei confronti dell'altro coniuge.

2. - La questione non è fondata.

Ed invero - pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del vincolo matrimoniale' che il regime di separazione personale comporta (cfr. le sentenze di questa Corte n. 99 del 1974, n. 128 e n. 13 del 1970) - è indubitabile che, nei rapporti reciproci (anche patrimoniali), la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall'ordinamento giuridico, resti, comunque, qualificata dal perdurante (anche se in forma attenuata) vincolo coniugale.

Tale qualificazione - diversificando la situazione esaminata da quella del rapporto che intercorra tra soggetti non coniugati - esclude, evidentemente, che sussista la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione: in quanto appunto, le situazioni comparate non sono tra loro omogenee.

3. - La disciplina impugnata appare, d'altra parte, pienamente legittima anche sotto il profilo della intrinseca razionalità.

Lo stato di separazione, infatti, pur rivelando una incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura: potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione (mediante la conciliazione) della coesione familiare.

E non è irrazionale che, per salvaguardare, appunto, nei limiti del possibile, tale ultima eventualità, il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941, n. 1, cod. civ. l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti - come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti - che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del contrasto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.